

**■ Cara Unità,** il commento dell'avv. Nigro dal titolo: «Su certe cooperative anomale», apparso sulla rubrica «Leggi e contratti», mi sollecita a porre a una questione ulteriore: troppo spesso il divieto legislativo di interposizione nelle prestazioni lavorative è violato nel settore dei servizi pubblici ed in particolare, per quanto è nelle mie esperienze, in quelli erogati dalle Amministrazioni del comparto delle autonomie locali. Ciò in ragione di operazioni spregiudicate e di malgoverno operate da amministratori disonesti e corrotti, ma anche come conseguenza, nella maggior parte dei casi, di una situazione che si è determinata per cui per poter far funzionare almeno in maniera minimale i servizi, alla Amministrazione non rimane altro che ricorrere all'appalto o pseudo-appalto della loro gestione.

Questo, come ben noto, dipende dal contenuto delle leggi finanziarie e dei provvedimenti legislativi e amministrativi che le hanno seguite negli ultimi anni, che di fatto hanno bloccato quasi completamente il tum-over nella P.a. e nel contempo hanno stabilito forti limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato. In questa situazione l'unico modo possibile per garantire l'adempimento degli obblighi istituzionali è stato quello per le P.a. di gestire in modo «indiretto» alcuni servizi. Si tratta per lo più di forme di appalto che molto spesso si discostano, per lo meno nella pratica, in modo rilevante dal contenuto tipico del contratto disciplinato dal C.c. Inoltre, e qui sta il punto che interessa, alcune (troppe) cooperative o ditte private che si aggiungono all'appalto (quasi sempre a seguito di trattativa privata) altro non fanno che trasformarsi in anomali uffici di collocamento assumendo all'occorrenza personale, al quale viene assicurato un trattamento economico e normativo inferiore a quello definito dalle leggi e dalla contrattazione collettiva. Tutto questo, si badi e sia

**LEGGI E CONTRATTI**  
**filo diretto con i lavoratori**  
RUBRICA CURATA DA  
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario. Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Nyranno Moshi, avvocato Cdl di Milano, Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

**Gli appalti nelle Pubbliche amministrazioni**  
**L'anomalia di certe cooperative**

risponde l'avv. SAVERIO NIGRO

detto per inciso, a nessun vantaggio del contenimento della spesa pubblica. Stando così le cose il problema che pongo, al di là della necessaria ripresa di iniziativa per modificare questo iniquo e inefficiente sistema da parte delle Oo.Ss. e soprattutto del partito (che mi pare in questi ultimi tempi si è reso ingenuamente accondiscendente a questa impostazione governativa funzionale agli interessi e al modo di intendere i rapporti economici e sociali dei vari Prandini, Cristofari e Pomicino), è questo: è possibile e come è possibile nel settore pubblico dare un contenuto positivo al divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative? Si potrebbe, ad esempio, stabilire delle norme di carattere regolamentare o addirittura contenute nello Statuto (nel comparto

delle Aa.Ll.) che vincolino in modo cogente le Pp.Aa., quando affidino in appalto i servizi o anche la realizzazione delle opere pubbliche, nella scelta del soggetto contraente a verificare ex ante e in costanza di rapporto che non venga violato il divieto di interposizione?

**Pier Eugenio Boggi.**  
Della segreteria Funzione pubblica Cgil della Versilia

La lettera che ci perviene e che trascriviamo integralmente è pienamente condivisibile soprattutto in ordine alle acute osservazioni relative agli appalti nelle pubbliche amministrazioni: un fenomeno questo che, invece di ridursi e di restringersi, continua a svilupparsi sempre più, sia per le limitazioni legislative su cui si sofferma il nostro lettore, ma anche, e

direi soprattutto, per la politica affaristica e clientelare che viene operata in molti e vitali gangli delle pubbliche amministrazioni, per cui spesso è molto difficile scernere il limite della necessità da quello della volontà. Comunque quello che, in questa rubrica, vogliamo ribadire si riassume nel fatto che una specifica legge (la n. 1369/1960) aveva ed ha il fine, che si evince non solo dalla chiara dizione letterale ma anche dalla sua ratio, di tutelare e garantire i diritti dei lavoratori nei loro aspetti normativi ed economici, per cui l'appalto fittizio è illegittimo e quando esso è sussistente - e molte volte è sussistente - il rapporto di lavoro si instaura, fin dall'inizio, con il vero imprenditore che deve al proprio dipendente garantire tutti quei diritti che discendono dalla legge e/o

**Malattia e perdita delle ferie**

■ Riteniamo di dover segnalare la recente sentenza della Cassazione (n.1786 del 13/2/1992), che ha affermato come, in mancanza di specifiche e diverse disposizioni contrattuali o legislative, la sospensione del lavoro dovuta a malattia non comporta la maturazione del diritto delle ferie annuali. La logica della Cassazione è nel senso che essendo le ferie finalizzate al recupero delle energie fisiche e psichiche spese nel lavoro, esse devono seguire un periodo di lavoro ininterrotto.

Il caso esaminato dalla Corte riguardava un lavoratore che era stato assente dal lavoro, a causa di malattia, per un intero anno. Si tratta di un caso sicuramente particolare, ma che non rassicura certo contro possibili generalizzazioni anche per le malattie di durata inferiore, con conseguente frazionamento del periodo finale. Non si può quindi accettare questa logica punitiva, per la quale chi ha la «copra» di ammalarsi deve essere punito anche con la perdita delle ferie. Seguendo questa logica punitiva analogo trattamento potrebbero subire anche le donne in maternità, e così via. Si deve osservare che la garanzia per i lavoratori ammalati e così pure il diritto alle ferie sono sanciti in più leggi, anche di rango costituzionale.

dalla contrattazione collettiva. E nel caso l'appalto presenti i connotati della legalità, sovviene l'art. 3 della predetta legge che garantisce ai prestatori di lavoro il trattamento normativo ed economico previsto dal Ccnl del settore e comunque applicabile in sede aziendale.

Al contrario la legge viene spesso vanificata, perché alcune cooperative - ma non solo esse - non perseguono il fine richiamato nella normativa costituzionale ed assolvono l'illecito ed immorale compito - come viene ricordato nella lettera - di sostituirsi all'Ufficio di collocamento per cui offrono ai tanti lavoratori disoccupati - e poco qualificati - un lavoro modesto, precario, retribuito male e comunque con una paga di per sé inferiore a quella contrattuale, e soprattutto sottoponendoli al continuo ricatto dell'allontanamento dal lavoro e conseguentemente di privazione dell'unica fonte di guadagno per sé e per i propri familiari. Ecco perché si appalesa necessario che non solo le organizzazioni sindacali, ma anche le stesse cooperative - che perseguono i fini che la legge loro assegna e che quindi adempiono una funzione altamente sociale - debbano isolare, stigmatizzare e perseguire queste cosiddette cooperative anomale, che non solo sono caratterizzate essenzialmente da finalità di lucro e quindi di compressione dei diritti dei lavoratori, che fanno apparire formalmente come propri soci, ma sviliscono, denigrano e mortificano il movimento cooperativo che tante benemerenze si è conquistato in decenni di attività e faticosa operosità.

Per rispondere al quesito posto, non v'è dubbio che potrebbe regolamentarsi la materia degli appalti con le pubbliche amministrazioni con norme più precise e vincolanti in modo da evitare abusi ed illegalità, ma è preventivamente necessario - era ed è questo lo scopo del nostro articolo - di dare integrale attuazione alla legislazione vigente, che ha il fine di tutelare i diritti dei lavoratori.

**Una lettera del direttore Inps di Roma-Aurelio**

Il dottor Renato Tango, direttore della sede Inps di Roma-Aurelio ha inviato all'Unità la seguente lettera

Con l'esposto del 2.3. c.a. il sig. Antonio Del Casale esprime perplessità sulla decorrenza della sua pensione di vecchiaia lamentando altresì che il mancato pagamento della «tassa sulla salute» ha condizionato la concessione della pensione medesima.

Al riguardo si precisa: - non è il contributo per l'assistenza sanitaria che inficia il diritto a pensione, bensì il contributo aggiuntivo a percentuale per la pensione (quota Ivs) che, anche in presenza di reddito zero si è obbligati a pagare sul minimale previsto dalla Legge. Nella fattispecie in questione, comunque, il versamento di tale contributo è stato richiesto per l'interessato - sig. Del Casale, coadiutore - dal titolare d'impresa, in fase di condono ai sensi del D. 259/90, dal 1981 al 1988, unitamente ai contributi fissi per gli anni 86/87.

Sempre usufruendo dei benefici del suddetto condono questa volta però presso l'Esattoria comunale, il titolare d'impresa aveva regolarizzato i contributi fissi obbligatori per sé medesimo e per il coadiutore per gli anni 1981/85; - l'assicurato in questione ha presentato domanda di pensione in data 31 luglio 1991, pur avendo perfezionato, sulla base di quanto sopra specificato, i requisiti contributivi alla data del 6/7/90, avendo regolarizzato la sua posizione assicurativa con il versamento dei contributi dovuti alla gestione commerciale, usufruendo come più volte detto, del condono previdenziale, per effetto del D. 259/90.

**PREVIDENZA**

**Domande e risposte**

RUBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

V01) dall'interessato. Si allega fotocopia del suddetto modello di domanda V01 ove risulta che il sig. Del Casale ha sottoscritto la scelta per la decorrenza della sua pensione

**Interessa gli iscritti alle «casce» degli Istituti di previdenza**

I pensionati ex dipendenti dei Comuni, delle Usl, degli Enti locali, e delle Aziende municipalizzate, possono avere l'account di pensione al 100%, grazie alla legge di riforma della Cpdel, la Cassa Pensione dei dipendenti degli Enti locali, gestita dal ministero del Tesoro. Stando parlando delle leggi 274/91, l'art. 15 della suddetta legge, voluta dal Pds, prevede appunto l'erogazione dell'account di pensione pari al 100% della pensione stessa. Quest'articolo fa giustizia degli annosi ritardi del Tesoro nell'erogazione delle prestazioni previdenziali, che hanno costretto i pensionati a riscuotere per molti anni pensioni decurtate.

Tutti i pensionati degli Enti locali che non hanno ricevuto ancora il decreto definitivo di pensione, dovranno recarsi ai rispettivi Enti ex datori di lavoro e compilare l'apposita domanda di liquidazione dell'account. Gli Enti sono tenuti a quest'adempimento e pertanto non possono rifiutarsi. Altra innovazione rilevante della legge è il riconoscimento gratuito del servizio militare di leva. Per ottenere bisogna inoltrare oltre alla domanda, da inviare al ministero del Tesoro, Direzione generale degli Istituti di previdenza, anche una copia del foglio matricolare unitamente ad una dichiarazione da cui risulti che detto servizio non è stato valutato né dall'Inps né dallo Stato.

prescrive che le domande di riscatto e di ricongruazione devono essere documentate direttamente dagli interessati entro 90 giorni dalla richiesta della Cpdel pena il non accoglimento della domanda. Ciò ha suscitato un coro di proteste da parte di tutti perché i sindacati e i patronati vedono un tentativo di scaricare sui cittadini le lungaggini della Pubblica amministrazione. In questo caso essa consiglia di chiedere alle proprie amministrazioni i documenti entro i termini previsti dalla legge 241/90.

Il compagno Camillo Linguaglia, esperto dei problemi Cpdel, è convinto tuttavia che solo con l'attuazione del decentramento i problemi possono avere una reale prospettiva di soluzione.

(Le notizie si sono state fornite dal senatore Nedo Canetti, dell'Ufficio stampa del gruppo Pds del Senato)

**Che non sia il caso di interessare la Procura della Repubblica?**

In riferimento all'articolo «La pensione degli emigrati» apparso nella rubrica «Leggi e contratti» (Sullo stesso argomento è intervenuta più volte anche la rubrica «Previdenza - Domande e risposte»). Sono un emigrato in Belgio dal 16 novembre 1966, dove risiedo. L'articolo penso che mi riguarda. Dal 1960 ho ricevuto dall'Inps l'integrazione al minimo dato che avevo contribuito in Italia per circa nove anni. L'Inps di Bruxelles si interessò della pratica per farmi ottenere l'integrazione. Compiuti 65 anni, l'Inps bloccò la pensione. Con lettera del 7 gennaio 1988, l'Inps ricorrendo agli articoli 8, 3 e 4 della 153/69 mi segnalò che viene meno il diritto a percepire l'integrazione in seguito alla concessione della pensione di vecchiaia da parte

dell'ente di Stato convenzionato. Pertanto, per non aggravare la mia situazione debitoria, l'Inps provvide a ridurre l'importo della integrazione nella misura di lire 10.000 mensili, corrispondente alla quota di pensione spettante, sulla base della sola contribuzione italiana. Queste diecimila lire le ricevo dal marzo 1987. La mia pratica è a Napoli, presso l'Inps (convenzione internazionale). Nonostante svariati solleciti non ho ancora ricevuto l'effettiva pensione italiana come è detto nella lettera inviata dall'Inps. In base alla legge di accompagnamento della Finanziaria 1992, che porta a un anno il minimo di contribuzione italiana, ho diritto alla reintegrazione del trattamento al minimo: (tra i contributi in Italia e quelli in Belgio raggiungi i 32 anni di contribuzione).

**Alfonso Paolillo**  
Fiumicino-Roma

Se ricevi la pensione dal 1960 e hai compiuto i 65 anni di età nel 1987, la pensione non può che essere di invalidità liquidata in base ai nove anni di contribuzione in Italia senza alcuna esigenza di fare riferimento alle convenzioni internazionali e regolarmente integrata al minimo. Per la integrazione al trattamento minimo, una volta liquidata anche la quota di pensione dallo Stato estero, si fa riferimento all'intero trattamento. Sommando le due quote si può superare l'importo del trattamento minimo e non aver più titolo ad alcuna integrazione.


Per evitare la formazione di indebiti, l'Inps, come da comunicazione ricevuta, con la lettera del 7 gennaio 1988, sospende l'integrazione al minimo sulla quota italiana al momento nel quale si misura il diritto alla prestazione anche dallo Stato estero.

L'aspetto scandaloso non sta tanto nel comportamento cautelativo dell'Inps quanto nel tempo necessario a regolarizzare la situazione: sei anni, nel caso specifico, già trascorsi senza alcuna prospettiva nonostante che l'Inps, in applicazione della legge 241/90, ha stabilito la definizione di tali pratiche in un tempo massimo di 150 giorni e non di 1.150 giorni come erroneamente (\*) riportato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.

In presenza di ritardi di tale entità non è più sufficiente limitarsi a solleciti. Diventa d'obbligo esaminare con la consulenza legale dell'Inca-Cgil il modo di investire la Procura della Repubblica per tutelare un sacrosanto diritto reso ancor più definito con la conquista della legge 241/90.

Finanziamento fino a 8 milioni senza interessi in 18 mesi\*.  
**Da oggi l'usato ha un interesse tutto nuovo.**  
È il momento giusto: se acquistate dai Concessionari Alfa Romeo un usato Autoexpert, potete avere un finanziamento fino a 8 milioni in 18 mesi\*, senza pagare gli interessi.  
Da oggi, chi viene dai Concessionari Alfa Romeo ha un interesse tutto nuovo.

L'offerta è valida fino al 30 aprile e non è cumulabile con altre in corso.  
\*Salvo approvazione di SMA per



Autoexpert l'usato internazionale dei Concessionari Alfa Romeo.